CAMERA DEI DEPUTATI N. 1064-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **CAIATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 luglio 1954 (*Stampato n. 598*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 luglio 1954

—

Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi

Presentata alla Presidenza il 28 luglio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La IV Commissione, esaminando il disegno di legge n. 1064, pur tenendo presente la larga interpretazione connessa al testo dell'articolo unico, ha ritenuto di esprimere parere favorevole, sulla base di considerazioni di eccezionalità per un doveroso omaggio di solidarietà verso una particolare categoria, più che sulla valutazione finanziaria del problema.

Per il problema di carattere generale, tenuto conto delle particolari condizioni della Cassa depositi e prestiti e dell'eventuale precedente che potrebbe essere invocato da categorie interessate, ha tenuto a ribadire la propria opposizione alla estensione dei beneficî della garanzia dello Stato nella contrattazione dei mutui ad altri enti che non siano gli Istituti autonomi delle case popolari e gli enti ospedalieri o le istituzioni di beneficenza.

CAIATI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari, ad ogni effetto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.